REGOLAMENTO (CEE) N. 807/73 DELLA COMMISSIONE

del 23 marzo 1973

che modifica il regolamento (CEE) n. 1698/70, per adeguarne le disposizioni al regime dei documenti d'accompagnamento istituito dal regolamento (CEE) n. 1769/72 nel settore vitivinicolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 817/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, che stabilisce disposizioni particolari relative ai vini di qualità prodotti in regioni determinate (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2680/72 (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

considerando che, per le uve ed i mosti d'uva destinati alla produzione di v.q.p.r.d., l'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 817/70 autorizza, a talune condizioni, la trasformazione al di fuori della regione determinata di cui trattasi ;

considerando che l'articolo 4 del regolamento n. 1698/70 della Commissione, del 25 agosto 1970, relativo a deroghe concernenti l'elaborazione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (3), contiene disposizioni in materia di controllo dei prodotti succitati ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1769/72 della Commissione, del 26 luglio 1972, che stabilisce nel settore vitivinicolo i documenti di accompagnamento e gli obblighi dei produttori e dei commercianti diversi dai rivenditori al minuto (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 198/73 (5), consente di procedere a un controllo almeno altrettanto efficace ; che è quindi opportuno modificare l'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1698/70 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1698/70 è modificato come segue :

« Fino al momento in cui saranno adottate disposizioni comunitarie in materia, gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare il controllo della vinificazione delle uve e dei mosti di cui all'articolo 1. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 1973.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

(1) GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1.
(2) GU n. L 289 del 27. 12. 1972, pag. 1.
(3) GU n. L 190 del 26. 8. 1970, pag. 4.
(4) GU n. L 191 del 21. 8. 1972, pag. 1.
(5) GU n. L 23 del 29. 1. 1973, pag. 3.